Assicurativo.it

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

di Spataro

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

del su Assicurativo.it, oggi e' il 19.05.2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTI l'articolo 55, comma 1, e l'articolo 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000; SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)

Art. 1 (Ambito di applicazione delle gestioni)
1. A decorrere dal 1Â° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate: industria, per le attivitÃ : manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attivitÃ ausiliarie; artigianato, per le attivitÃ di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni; terziario, per le attivitÃ : commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivitÃ professionali ed artistiche: per le relative attivitÃ ausiliarie; altre attivitÃ , per le attivitÃ non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivitÃ protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2 (Classificazione dei datori di lavoro) I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione Ã¨ disposta dall'INAIL. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 Ã¨ dato ricorso al Consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.

Art. 3 (Tariffe dei premi) Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalitÃ di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e success

- G.U.

Hai letto: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Approfondimenti: Legge > Danno biologico >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it